

Regolamento del Consiglio e delle Commissioni consiliari

(Aggiornato con le disposizioni della legge 25 marzo 1993, n. 81 e della legge 15 ottobre 1993, n. 415)
Approvato con deliberazione C.C. n. 45/95 e modificato con deliberazione C.C. n. 2 del 26.02.1996

Titolo I: DISPOSIZIONI PRELIMINARI

- Art. 1. Consiglieri comunali
- Art. 2. Prima seduta del consiglio. Consigliere anziano
- Art. 3. Primi adempimenti del consiglio

Titolo II: GRUPPI CONSILIARI

- Art. 4. Composizione
- Art. 5. Costituzione
- Art. 6. Presa d'atto del consiglio comunale
- Art. 7. Conferenza dei capi gruppo

Titolo III: COMMISSIONI CONSILIARI

- Art. 8. Istituzione e composizione
- Art. 9. Compiti
- Art. 10. Costituzione. Durata partecipazione soggetti esterni
- Art. 11. Presidenza
- Art. 12. Convocazione
- Art. 13. Calendario lavori
- Art. 14. Potere di iniziativa
- Art. 15. Sostituzione temporanea
- Art. 16. Funzionamento. Decisioni
- Art. 17. Verbalizzazione
- Art. 18. Assegnazione affari
- Art. 19. Documentazione e interventi esterni
- Art. 20. Commissioni speciali d'inchiesta
- Art. 21. Commissioni speciali di studio
- Art. 22. Norma di rinvio

Titolo IV: ORGANIZZAZIONE DELLE SESSIONI E DELLE SEDUTE DEL CONSIGLIO

- Art. 23. Sede riunioni
- Art. 24. Sedute
- Art. 25. Convocazione
- Art. 26. Seduta prima convocazione
- Art. 27. Seduta seconda convocazione
- Art. 28. Ordine del giorno
- Art. 29. Sedute. Adempimenti preliminari
- Art. 30. Pubblicità e segretezza delle sedute
- Art. 31. Ammissione di assessori, funzionari e consulenti in aula

Titolo V:

DISCUSSIONE E VOTAZIONE

- Art. 32. Ordine durante le sedute
- Art. 33. Sanzioni disciplinari
- Art. 34. Tumulto in aula
- Art. 35. Comportamento del pubblico
- Art. 36. Prenotazione per la discussione
- Art. 37. Svolgimento interventi
- Art. 38. Durata interventi
- Art. 39. Emendamenti
- Art. 40. Questioni pregiudiziali e sospensive
- Art. 41. Fatto personale

- Art. 42. Udienze conoscitive
- Art. 43. Dichiarazione di voto
- Art. 44. Verifica numero legale
- Art. 45. votazione
- Art. 46. Irregolarità nella votazione
- Art. 47. Verbalizzazione riunioni
- Art. 48. Astensione obbligatoria
- Art. 49. Revoca e modifica deliberazioni
- Art. 50. Segretario. Incompatibilità

Titolo VI:

DIRITTI E PREROGATIVE DEI CONSIGLIERI

- Art. 51. Diritto all'informazione dei consiglieri
- Art. 52. Diritto d'iniziativa
- Art. 53. Interrogazioni
- Art. 54. Risposta alle interrogazioni
- Art. 55. Interpellanze
- Art. 56. Svolgimento delle interpellanze
- Art. 57. Svolgimento congiunto di interpellanze e di interrogazioni
- Art. 58. Mozioni
- Art. 59. Svolgimento delle mozioni
- Art. 60. Emendamenti alle mozioni
- Art. 61. Ordini del giorno riguardanti mozioni
- Art. 62. votazione delle mozioni
- Art. 63. Termine dell'adunanza

Titolo VII:

PROCEDURE PARTICOLARI

- Art. 64. Dimissioni
- Art. 65. Decadenza
- Art. 66. Surrogazione
- Art. 67. Adempimenti in ordine ai diritti di accesso e di informazione

Titolo VIII:

PRESIDENZA DELLA ASSEMBLEA

- Art. 68. Compiti e poteri del presidente del consiglio comunale
- Art. 69. Ufficio di presidenza

Titolo IX:

DISPOSIZIONI FINALI

- Art. 70. Interpretazione del Regolamento
- Art. 71. Entrata in vigore

**TITOLO I.
DISPOSIZIONI PRELIMINARI**

Art. 1. Consiglieri comunali

- 1) Le modalità di elezione del consiglio comunale sono disciplinate dalla legge 25 marzo 1993, n. 81.
- 2) I consiglieri comunali entrano nell'esercizio delle funzioni ed acquistano i diritti e le prerogative inerenti alla carica dal momento della proclamazione degli eletti ovvero, in caso di surrogazione, dalla data in cui il consiglio adotta la prescritta deliberazione.
- 3) Il consiglio comunale di Quarrata è composto dal sindaco e da venti membri.

Art. 2. Prima seduta del consiglio. Consigliere anziano

- 1) La prima convocazione del consiglio è disposta entro dieci giorni dalla proclamazione degli eletti e deve tenersi entro il termine di dieci giorni dalla convocazione. Per la circostanza è convocato dal sindaco e presieduto dal consigliere anziano fino alla elezione del presidente del consiglio comunale. La seduta prosegue poi sotto la presidenza del presidente eletto.

2) È consigliere anziano colui che ha ottenuto la maggiore cifra individuale ai sensi dell'articolo 72, quarto comma, del testo unico delle leggi per la composizione e la elezione degli organi delle Amministrazioni comunali, approvato con D.P.R. 16 maggio 1960, n. 570, con esclusione del sindaco neo eletto e dei candidati alla carica di sindaco, proclamati consiglieri.

3) L'avviso di convocazione è notificato agli eletti almeno cinque giorni prima della data fissata per l'adunanza e, sempre a cura del consigliere anziano, va contestualmente partecipato al prefetto.

Art. 3. Primi adempimenti del consiglio

1) Nella prima seduta successiva alle elezioni convocata e da tenersi ai sensi del precedente articolo 2, il consiglio procede secondo il seguente ordine dei lavori:

- a. convalida degli eletti;
- b. elezione del presidente del consiglio comunale;
- c. comunicazione dei componenti della giunta;
- d. discussione e approvazione degli indirizzi generali e di governo.

2) Nel caso in cui uno o più consiglieri comunali siano stati nominati componenti della giunta e lo stesso o gli stessi abbiano accettato la designazione, il consiglio comunale rileverà l'incompatibilità dichiarandolo/i decaduto/i dalla carica di consigliere comunale, e procederà, nella stessa seduta, alla surrogazione con il primo o i primi dei non eletti nella medesima lista previo accertamento delle inesistenze nel suo/ nei loro confronti di cause di ineleggibilità o di incompatibilità.

3) In caso di assenza in aula del surrogando/i il consiglio comunale si limiterà a deliberare la decadenza e la surroga, rinviando ad altra seduta la trattazione dei successivi argomenti posti all'ordine del giorno.

4) Nel caso in cui il surrogando /i sia presente tra il pubblico, il presidente del consiglio comunale lo /gli inviterà a prendere posto in aula e la seduta potrà continuare con la trattazione degli argomenti posti all'ordine del giorno.

TITOLO II. GRUPPI CONSILIARI

Art. 4. Composizione

1) I consiglieri eletti nella medesima lista formano un gruppo consiliare.

2) Nel caso in cui di una lista sia stato eletto un solo consigliere, a questo sono riconosciuti la rappresentanza e le prerogative spettanti ad un gruppo consiliare.

3) Identiche prerogative sono attribuite al consigliere o ai consiglieri che si costituiscono in gruppo autonomo, rispetto a quello di appartenenza, durante il corso del mandato amministrativo.

Art. 5. Costituzione

1) Ciascun gruppo consiliare comunica al sindaco il nome del capo gruppo entro il giorno precedente la prima riunione del consiglio neo eletto. Il sindaco, a sua volta, comunicherà i nominativi al consigliere anziano e al presidente del consiglio comunale.

2) I consiglieri che non intendono far parte dei gruppi come individuati nel comma 1) dell'articolo 4 debbono far pervenire al sindaco e al presidente del consiglio comunale, entro la seduta del consiglio comunale successiva al verificarsi della costituzione del nuovo gruppo, la dichiarazione di appartenenza a quest'ultimo.

3) In mancanza della comunicazione di cui al primo comma viene considerato capo gruppo il consigliere <più anziano> del gruppo, come individuato dal vigente statuto.

4) I consiglieri che subentreranno ad altri, per qualsiasi causa cessati dalla carica debbono far pervenire la

dichiarazione di cui al comma 2) entro cinque giorni.

Art. 6. Presa d'atto del consiglio

1) Il consiglio, nella prima seduta utile, prende atto dell'avvenuta costituzione dei gruppi consiliari, della designazione dei capi gruppo e di ogni successiva variazione.

Art. 7. Conferenza dei capi gruppo

1) La conferenza dei capi gruppo è convocata e presieduta dal presidente del consiglio comunale.

2) È convocata dal presidente del consiglio comunale, ogni qualvolta lo ritenga utile, anche su determinazione della giunta o a richiesta del sindaco o di uno o più capi gruppo, per la programmazione dei lavori e per la predisposizione del calendario dei lavori del consiglio, nonché per l'esame di ogni argomento che il presidente della assemblea stesso ritenga di iscrivere all'ordine del giorno.

3) I capi gruppo hanno facoltà di delegare un consigliere del proprio gruppo a partecipare alla conferenza, quando essi siano impossibilitati a intervenire personalmente.

TITOLO III. COMMISSIONI CONSILIARI

Art. 8. Istituzione e composizione

1) Il consiglio comunale, nella prima seduta dopo il proprio insediamento, costituisce le seguenti commissioni consiliari permanenti:

- a) urbanistica e lavori pubblici.
- b) attività produttive e agricoltura.
- c) ecologia e ambiente.
- d) affari generali.

2) Ogni commissione sarà formata da tanti consiglieri quanti sono i gruppi consiliari, uno per ciascun gruppo, con criterio proporzionale e voto plurimo.

Art. 9. Compiti

1) Compiti delle commissioni, nelle materie loro deferite, sono:

- a) di formulare pareri e proposte su atti amministrativi, regolamenti, leggi, predisponendo la relativa istruttoria e tutti gli elementi utili per la discussione nella giunta e la decisione del consiglio;
- b) di compiere per propria iniziativa o su richiesta del consiglio e della giunta, l'esame e l'approfondimento di specifici problemi o atti amministrativi, sottoponendone i risultati al presidente del consiglio comunale per l'eventuale adozione dei relativi provvedimenti o per l'inoltro al consiglio.

2) Le commissioni si dovranno di norma esprimere sulle questioni loro sottoposte entro il termine di venti giorni dal ricevimento delle proposte salvo motivata richiesta di proroga accolta dalla giunta comunale.

Art.10. Costituzione. Durata. Partecipazione soggetti esterni

1) Il sindaco, il presidente del consiglio comunale e gli assessori non possono essere eletti nelle commissioni.

2) Ogni gruppo consiliare indica al presidente del consiglio comunale i propri rappresentanti per le commissioni nel numero indicato al comma b) del precedente articolo 1. La nomina viene effettuata con votazione in forma palese. Ogni gruppo procede, con le stesse modalità, alla sostituzione, eventualmente necessaria, dei commissari da esso proposti.

3) Allo scopo di facilitare le commissioni nell'assolvimento dei compiti loro deferiti e di realizzare la più ampia collaborazione tra la giunta e le commissioni consiliari nella trattazione degli atti amministrativi di rispettiva competenza, i membri della giunta, secondo il criterio della competenza per materia e fermo restando quanto previsto ai successivi articoli, partecipano senza diritto al voto alle sedute su invito delle commissioni stesse.

4) Parimenti il sindaco, il presidente del consiglio e i consiglieri che non fanno parte delle commissioni possono partecipare alle riunioni senza diritto di voto.

5) Le commissioni durano in carica fino alla scadenza del consiglio, salvo che il consiglio stesso non ne deliberi lo scioglimento anticipato.

Art. 11. Presidente

1) Il presidente di ogni commissione viene eletto a maggioranza con voto palese dalla commissione nel proprio seno, nella prima seduta e resta in carica per l'intero periodo consiliare.

2) Ogni commissione nomina un vice presidente.

Art.12. Convocazione

1) Il presidente della commissione convoca la commissione fissandone l'ordine del giorno e ne presiede la seduta attendendo al suo regolare funzionamento.

2) Il vice presidente coadiuva il presidente e lo sostituisce in caso di sua assenza o di impedimento. Un impiegato designato dal sindaco è addetto ai compiti di segretario di ciascuna commissione.

Art. 13. Calendario dei lavori

1) Il presidente del consiglio comunale, d'intesa con i presidenti delle commissioni, i capi gruppo consiliari e la giunta comunale, coordina il calendario dei lavori delle commissioni in modo da evitare la coincidenza delle sedute delle commissioni con quelle del consiglio, della giunta o di più commissioni contemporaneamente e stabilisce, di volta in volta, gli argomenti da portare in discussione alla commissione affari generali.

Art. 14. Potere di iniziativa

1) Le commissioni sono convocate su iniziativa dei loro presidenti o su richiesta di almeno un commissario o della giunta comunale o dell'assessore competente.

2) Le richieste devono specificare l'oggetto da sottoporre all'esame della commissione stessa.

3) Il presidente invia ai commissari, ai capi gruppo e, per conoscenza, al presidente del consiglio comunale e agli assessori competenti in materia, gli avvisi di convocazione contenenti l'ordine del giorno, con tre giorni di anticipo rispetto al giorno stabilito per la prima riunione, salvo casi d'urgenza, nei quali gli avvisi di convocazione sono notificati almeno 24 ore prima della seduta.

4) La riunione richiesta da almeno un consigliere deve avvenire entro dieci giorni dalla data in cui la richiesta stessa perviene al presidente della commissione. Quella richiesta dalla giunta, salvo i casi d'urgenza di cui al successivo articolo, deve avvenire di norma, di intesa con l'assessore o gli assessori competenti in materia, entro la settimana successiva alla data di richiesta.

Art. 15. Sostituzione temporanea

1) Il commissario che non possa intervenire ad una seduta della propria commissione può essere sostituito, ad ogni effetto, per l'intero corso della seduta, da un consigliere del suo stesso gruppo, previo avviso al presidente della commissione da parte del proprio capogruppo.

Art. 16. Funzionamento. Decisioni

1) Per la validità delle sedute delle commissioni consiliari, che non sono pubbliche, è necessaria la presenza della metà più uno dei suoi componenti.

2) Ogni commissario ha diritto di voto.

3) Le decisioni delle commissioni hanno valore di pareri o proposte da sottoporre al consiglio comunale od alla giunta comunale.

4) Le decisioni della commissione sono valide allorché vengono adottate dalla maggioranza dei voti.

Art. 17. Verbalizzazione

1) Le sedute delle commissioni iniziano con l'approvazione del verbale delle sedute precedenti redatto in forma sintetica.

2) Il verbale delle sedute, approvato, è sottoscritto dal presidente e dal segretario della commissione ed è raccolto in un apposito registro.

Art. 18. Assegnazione affari

1. Il presidente del consiglio comunale trasmette alle singole commissioni, per l'espletamento dei loro compiti e secondo il criterio della competenza per materia, gli atti amministrativi, e i progetti di regolamento.

2. Nel caso che uno stesso oggetto investa materie interessanti più commissioni, esso è trasmesso alla commissione con competenza prevalente ed è inviato per conoscenza e parere, alle altre commissioni.

3. Per gli atti amministrativi ed i progetti di regolamento che rivestono carattere di urgenza o che debbono essere adottati dal comune entro termini fissati da leggi o disposizioni vincolanti, il sindaco li trasmetterà tempestivamente ed indicherà alle commissioni i tempi entro i quali le commissioni stesse debbono assolvere i compiti loro deferiti.

Art. 19. Documentazione e interventi esterni

1) Nell'esercizio delle loro attività, le commissioni consiliari possono richiedere alla giunta comunale la esibizione dei documenti, degli atti e dei provvedimenti che hanno concorso alla formazione dei singoli provvedimenti amministrativi e regolamentari nonché richiedere l'intervento alle proprie sedute, previo accordo sulla data delle medesime, del sindaco e dei membri della giunta comunale.

2) Le commissioni possono inoltre:

- a) richiedere, d'intesa con gli assessori competenti in materia, l'intervento alle sedute delle stesse commissioni di impiegati e tecnici dell'Amministrazione in qualità di consulenti;
- b) richiedere, d'intesa con la giunta comunale, l'intervento alle proprie sedute degli Amministratori o dei dirigenti delle aziende o degli Enti dipendenti dal Comune o nei quali il Comune nomina propri rappresentanti.

Art. 20. Commissioni speciali d'inchiesta

1) Su proposta del sindaco, su istanza sottoscritta da almeno un terzo dei consiglieri in carica od a seguito di segnalazione di gravi irregolarità effettuata dal collegio dei revisori dei conti o dal difensore civico, il consiglio comunale, nelle sue funzioni di controllo politico amministrativo, può costituire nel suo interno, commissioni speciali incaricate di compiere accertamenti su fatti, atti, provvedimenti e comportamenti tenuti dai componenti degli organi elettivi, dai responsabili degli uffici e servizi, dai rappresentanti di altri organismi.

2) La deliberazione che costituisce la commissione, definisce l'oggetto e l'ambito della inchiesta, il termine per concluderla e per riferire al consiglio comunale. Della commissione fanno parte rappresentanti di tutti i gruppi. Nel procedimento di nomina, adottato con votazione palese, viene designato il coordinatore.

3) La commissione ha tutti i poteri, necessari per l'espletamento dell'incarico. Su richiesta del coordinatore il segretario comunale mette a disposizione della commissione tutti gli atti, anche di natura riservata, afferenti all'oggetto dell'inchiesta od allo stesso connessi.

4) Al fine di acquisire tutti gli elementi di conoscenza necessari per l'espletamento dell'incarico ricevuto, la commissione può effettuare l'audizione dei membri del consiglio e della giunta, del collegio dei revisori, del difensore civico, del segretario comunale, dei responsabili degli uffici e servizi e dei loro dipendenti, dei rappresentanti del comune in altri enti e organismi. I soggetti invitati alle audizioni non possono rifiutarsi. La convocazione e le risultanze dell'audizione restano riservate fino alla presentazione al consiglio della relazione della commissione. Fino a quel momento i componenti della commissione ed i soggetti uditi sono vincolati dal segreto di ufficio.

5) La redazione dei verbali della commissione viene effettuata da un funzionario comunale incaricato, su proposta del coordinatore della stessa commissione.

6) Nella relazione al consiglio, la commissione espone i fatti accertati ed i risultati delle indagini eseguite, escludendo comunicazioni e riferimenti acquisiti durante le audizioni e l'inchiesta che non sono risultati, direttamente o indirettamente, connessi con l'ambito della medesima: per gli stessi è mantenuto il segreto d'ufficio di cui al precedente comma 4).

7) Il consiglio comunale, preso atto delle relazioni della commissione, adotta i provvedimenti conseguenti se di sua competenza o, in caso diverso, esprime alla giunta i propri orientamenti in merito alle deliberazioni che la stessa dovrà adottare entro un termine prestabilito.

8) Con la presentazione della relazione al consiglio comunale, la commissione conclude la propria attività ed è sciolta. Gli atti ed i verbali vengono dal coordinatore consegnati al segretario comunale che ne rilascia ricevuta e ne cura la conservazione nell'archivio dell'ente.

Art. 21. Commissioni speciali di studio

1) Il consiglio comunale può nominare nel suo seno, commissioni speciali per lo studio, la valutazione e l'impostazione di interventi, progetti e piani di particolare rilevanza che non rientrino nella competenza ordinaria delle commissioni permanenti. Nella commissione speciale fanno parte rappresentanti di tutti i gruppi.

2) Nel provvedimento di nomina viene designato il coordinatore, stabilito l'oggetto dell'incarico ed il termine entro il quale la commissione deve riferire al consiglio comunale.

3) Il presidente della commissione riferisce al consiglio comunale periodicamente, sull'avanzamento dei lavori e sottopone allo stesso, alla conclusione dell'incarico, la relazione e gli atti che costituiscono lo studio effettuato.

Art. 22. Norma di rinvio

1) Per lo svolgimento dei lavori delle commissioni permanenti valgono, di quanto applicabili, e norme relative allo svolgimento dei lavori del consiglio comunale.

2) Per la composizione delle commissioni speciali valgono le norme previste per le commissioni permanenti.

3) Per lo svolgimento dei lavori delle commissioni speciali valgono le norme relative alle commissioni permanenti.

TITOLO IV. ORGANIZZAZIONE DELLE SESSIONI E DELLE SEDUTE DEL CONSIGLIO

Art. 23. Sede riunioni

1) Le sedute del consiglio comunale si svolgono nell'apposita sala della sede comunale.

2) Può la giunta, con deliberazione motivata e per la trattazione di specifici argomenti, disporre che la riunione consiliare si svolga in altro luogo.

3) Nel caso di cui al comma precedente, la riunione è possibile sempre che sia assicurato il normale accesso del pubblico nella sala delle riunioni e che ai consiglieri sia garantito il normale svolgimento delle proprie funzioni.

4) Per le riunioni fuori dalla sede comunale, il sindaco deve darne notizia al pubblico almeno ventiquattro ore prima dell'inizio dei lavori, con apposito avviso da pubblicarsi all'albo pretorio ed in altri luoghi pubblici.

Art. 24. Sedute

1) Il consiglio comunale si riunisce in seduta ordinaria o straordinaria secondo le previsioni statutarie.

2) È convocato in seduta ordinaria per l'esercizio delle funzioni e l'adozione dei provvedimenti previsti dalla legge e dallo statuto. Gli argomenti di cui all'articolo 32 2[^] comma, lettera a), della legge 8.6.1990, n. 142, l'approvazione del piano regolatore e sue varianti generali, del bilancio preventivo e del conto consuntivo devono essere trattati in seduta ordinaria.

3) Può essere riunito in seduta straordinaria quando sia richiesta dalla giunta in carica o dal sindaco o da almeno un quinto dei consiglieri comunali. L'adunanza deve essere convocata dal presidente del consiglio comunale entro dieci giorni dal ricevimento della richiesta.

- 4) La riunione del consiglio comunale di cui al precedente comma 3) deve aver luogo entro il termine di venti giorni dalla presentazione della domanda, inserendo all'ordine del giorno le questioni richieste.
- 5) Il consiglio comunale può essere convocato in via d'urgenza quando l'urgenza sia determinata da motivi rilevanti ed indilazionabili.
- 6) Il consiglio comunale può essere riunito dal prefetto tutte le volte che il presidente del consiglio comunale, pur formalmente diffidato, non osservi gli obblighi della convocazione.

Art. 25. Convocazione

- 1) La convocazione dei consiglieri va disposta dal presidente del consiglio comunale con avvisi scritti, da consegnarsi a domicilio a mezzo del messo comunale.
- 2) L'avviso di convocazione va consegnato nel domicilio indicato dal consigliere ed è valido anche se il consigliere è assente dalla sua sede, purché la consegna sia fatta a persona con lo stesso convivente o ad altra persona dal consigliere stesso indicata. Può anche essere spedito con raccomandata con ricevuta di ritorno.
- 3) Qualora il consigliere abbia residenza in altro comune, deve eleggere domicilio nel comune di cui è consigliere e indicare la persona alla quale vanno notificati gli avvisi.
- 4) Il personale incaricato della notifica deve presentare la relata comprovante l'avvenuta consegna dell'avviso di convocazione.
- 5) L'avviso per le sedute ordinarie, con l'elenco degli argomenti da trattarsi, deve essere consegnato ai consiglieri almeno cinque giorni prima della data fissata per la prima riunione; per le altre sedute va consegnato almeno tre giorni prima di quello fissato per la prima adunanza.
- 6) Nei casi d'urgenza, l'avviso, unitamente all'elenco degli argomenti, va consegnato almeno ventiquattro ore prima. In tal caso, però, l'esame di tutti o di parte degli argomenti va differito al giorno seguente qualora ne faccia richiesta la maggioranza dei consiglieri presenti.
- 7) Altrettanto resta stabilito per gli argomenti da trattarsi in aggiunta ad altri già iscritti all'ordine del giorno di una determinata seduta.
- 8) L'elenco degli argomenti da trattarsi in ciascuna seduta del consiglio comunale deve, sotto la responsabilità del segretario comunale, essere pubblicato mediante affissione all'Albo pretorio almeno il giorno precedente a quello fissato per la prima riunione e depositato nella sala delle adunanze. Il presidente del consiglio comunale può disporre altre forme di pubblicità quali l'affissione dell'avviso e dell'elenco degli argomenti in luoghi aperti al pubblico e simili.
- 9) Le proposte iscritte all'ordine del giorno del consiglio comunale, unitamente ai documenti istruttori necessari per poter essere esaminate, devono essere depositate nella segreteria del presidente del consiglio comunale, a disposizione per la consultazione da parte dei singoli consiglieri, entro i seguenti termini: cinque giorni prima della riunione in caso di seduta ordinaria; tre giorni in caso di seduta straordinaria; ventiquattro ore prima in caso di convocazione d'urgenza.
- 10) Nell'avviso di prima convocazione può essere indicata anche la data della seconda convocazione.

Art. 26. Seduta di prima convocazione

- 1) Il consiglio comunale non può deliberare su alcuno degli argomenti iscritti all'ordine del giorno, se alla seduta di prima convocazione non interviene almeno la metà dei consiglieri assegnati al comune, e cioè almeno undici consiglieri. Alla seduta di seconda convocazione, che dovrà tenersi in altro giorno e, comunque, almeno quarantotto ore dopo quella andata deserta, le deliberazioni sono valide, purché intervengano almeno quattro consiglieri.
- 2) I consiglieri che dichiarano di astenersi dal voto si computano nel numero necessario a rendere legale l'adunanza, ma non nel numero dei votanti.

Art. 27. Seduta seconda convocazione

- 1) È seduta di seconda convocazione quella che segue ad una precedente, che non poté aver luogo per mancanza del numero legale, ovvero che, dichiarata regolarmente aperta, non poté proseguire per essere venuto a mancare il numero legale, ma non anche quella che segue ad una regolare di prima convocazione, che sia stata aggiornata ad altra data.
- 2) L'avviso per la seduta di seconda convocazione, quando la data non risulti indicata in quello per la prima, deve essere recapitato ai consiglieri comunali nei termini e nei modi di cui al precedente articolo 25, comma 6).
- 3) Quando però l'avviso per la prima convocazione indichi anche il giorno della seconda, l'avviso per quest'ultima, nel caso si renda necessario, è rinnovato soltanto ai consiglieri non intervenuti o che risultassero assenti al momento in cui quella venne sciolta per essere venuto a mancare il numero legale e va consegnato almeno ventiquattro ore prima.
- 4) Gli aggiornamenti delle sedute sono disposti, su proposta del presidente del consiglio comunale dal consiglio comunale. Di essi è dato formale avviso ai soli consiglieri assenti, nei termini e nei modi di cui al precedente articolo 25 comma 6).

Art. 28. Ordine del giorno

- 1) L'iniziativa delle proposte da sottoporsi al consiglio spetta al presidente del consiglio comunale, alla giunta, al sindaco o un quinto dei consiglieri in carica, fatta eccezione per i casi di cui al comma 6) dell'articolo 24.
- 2) Quando il consiglio viene riunito a domanda di un quinto dei consiglieri, le questioni da essi proposte hanno la precedenza su tutte le altre.
- 3) Il consiglio può discutere e deliberare esclusivamente sugli argomenti iscritti all'ordine del giorno.
- 4) La inversione di questi, su proposta del presidente del consiglio comunale o del sindaco o a richiesta di un gruppo consiliare, è disposta con voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Art. 29. Sedute. Adempimenti preliminari

- 1) Il presidente del consiglio comunale, all'ora indicata nell'avviso di convocazione e, comunque, entro il termine perentorio di trenta minuti dalla stessa, deve procedere all'appello dei consiglieri presenti. L'appello è effettuato dal segretario generale.
- 2) Constatata la presenza o la mancanza del numero legale, il presidente del consiglio comunale dichiara aperta o deserta la seduta.
- 3) Nel primo caso di cui al precedente comma 2 il presidente del consiglio comunale, o su invito di questi, il sindaco, informa il consiglio su tutto ciò che ritenga utile e necessario o che in qualche modo possa riguardare l'andamento della amministrazione.
- 4) Dà poi comunicazione dell'avvenuto deposito dei verbali delle deliberazioni adottate nella seduta precedente ed invita chi ne abbia interesse a dichiarare se ha da fare osservazioni.
- 5) I verbali vengono approvati per alzata di mano.
- 6) Sui processi verbali non è concessa la parola salvo per introdurre rettifiche oppure per fatti personali.

Art. 30. Pubblicità e segretezza delle sedute

- 1) Le sedute del consiglio sono pubbliche.
- 2) Fanno eccezione, e devono perciò tenersi in forma segreta, le sedute nelle quali si tratta di questioni riguardanti persone: questioni che importino cioè apprezzamenti o giudizi sulle qualità morali, sulle condizioni economiche, sulla condotta pubblica o privata, sulle capacità e in generale sulle qualità personali di chicchessia.

Art. 31. Ammissione di assessori, funzionari e consulenti in aula

- 1) I componenti della giunta comunale, salvo quanto disposto dall'articolo 19 della legge 25.3.1993 n.81 e degli artt.54 e 56 del presente regolamento, partecipano alle adunanze del consiglio comunale con funzioni di relazione e diritto di intervento esclusivamente sulle materie di competenza ed oggetto di delega o di specifico incarico, senza diritto di voto.
- 2) Naturalmente tale partecipazione non è computata ai fini della determinazione delle presenze numeriche per la legalità della seduta e della maggioranza per le votazioni.
- 3) Il presidente del consiglio comunale, per esigenza della giunta o su richiesta di uno o più consiglieri, può invitare nella sala i funzionari comunali perché effettuino relazioni o diano informazioni e quanto altro risulti necessario.
- 4) Possono altresì essere invitati consulenti e professionisti incaricati di progettazioni e studi per conto dell'amministrazione, per fornire illustrazioni e chiarimenti.
- 5) Effettuate le comunicazioni, e risposto ad eventuali quesiti rivolti dal presidente del consiglio comunale o dai consiglieri, i predetti funzionari e consulenti vengono congedati e lasciano l'aula, restando a disposizione se in tal senso richiesti.

TITOLO V. DISCUSSIONE E VOTAZIONE

Art. 32. Ordine durante le sedute

- 1) Al presidente del consiglio comunale spetta il mantenimento dell'ordine durante le sedute.
- 2) La forza pubblica non può entrare nella sala delle riunioni, se non per ordine del presidente del consiglio comunale e solo dopo che sia stata sospesa o tolta la seduta.

Art. 33. Sanzioni disciplinari

- 1) Nessun consigliere può intervenire nel dibattito se prima non abbia chiesto ed ottenuto la parola dal presidente del consiglio.
- 2) Se un consigliere turba, con il suo comportamento, la discussione e l'ordine della seduta ovvero pronunzia parole sconvenienti, il presidente del consiglio comunale lo richiama formalmente e può disporre l'iscrizione a verbale del richiamo. Il consigliere richiamato può fornire spiegazioni al consiglio alla fine della seduta. In conseguenza di ciò, il presidente dell'assemblea, può disporre, a suo insindacabile giudizio, la revoca del richiamo.
- 3) Dopo un ulteriore formale richiamo avvenuto nel corso della medesima seduta, il presidente del consiglio, può proporre al consiglio la esclusione del consigliere richiamato dall'aula per tutto il tempo della seduta. La proposta viene messa ai voti senza discussione. Se il consigliere non abbandona l'aula, il Presidente dell'Assemblea, sospende la seduta.
- 4) Indipendentemente dal richiamo, il presidente del consiglio comunale può proporre l'esclusione dall'aula e quindi dai lavori di un consigliere che provochi tumulti o disordini o si renda responsabile di atti oltraggiosi o passi alle vie di fatto.

Art. 34. Tumulto in aula

- 1) Quando vi sia tumulto in aula e non si riesca a ristabilire l'ordine, il presidente del consiglio comunale sospende la discussione o, se lo ritiene opportuno, scioglie la seduta.
- 2) In tal caso, il consiglio si intende aggiornato al primo giorno successivo non festivo ed alla stessa ora in cui era stata convocata la seduta tolta.

Art. 35. Comportamento del pubblico

- 1) Il pubblico è ammesso ad assistere alle sedute del consiglio, occupando i settori destinati allo scopo. Senza esplicita autorizzazione del presidente del consiglio comunale non può accedere agli spazi della sala

riservata ai consiglieri. Deve tenere un comportamento corretto ed astenersi dall'approvare o dal disapprovare le opinioni espresse dai consiglieri o le decisioni adottate dal consiglio.

2) Il presidente del consiglio comunale può disporre l'espulsione dall'aula di chi in qualche modo ostacoli il proseguimento dei lavori.

Art. 36. Prenotazione per la discussione

1) I consiglieri si iscrivono a parlare prima che abbia inizio la discussione su ogni singolo argomento iscritto all'ordine del giorno. Tale facoltà può altresì essere esercitata durante la discussione stessa.

2) I consiglieri che intendono fare dichiarazioni o richieste su argomenti non all'ordine del giorno, debbono previamente informarne il presidente del consiglio comunale, e possono interloquire solo se espressamente autorizzati e per non più di cinque minuti.

Art. 37. Svolgimento interventi

1) Il presidente del consiglio comunale concede la parola secondo l'ordine delle prenotazioni, salva la sua facoltà di alternare, per quanto possibile, gli oratori appartenenti a gruppi diversi.

2) I consiglieri iscritti a parlare, che non si trovino in aula al momento del proprio turno, decadono dalla facoltà di intervenire.

3) I consiglieri possono scambiarsi l'ordine di iscrizione, dandone comunicazione al presidente del consiglio comunale, non possono però intervenire più di una volta nella discussione su uno stesso argomento, eccetto che per dichiarazioni di voto, per fatto personale, per richiami al Regolamento e all'ordine del giorno.

Art. 38. Durata interventi

1) Il consigliere, ottenuto il permesso di intervenire nella discussione, parla dal proprio posto.

2) La durata degli interventi in consiglio non può eccedere:

a) i trenta minuti per la discussione sulle proposte di deliberazioni, riguardanti gli atti fondamentali di cui all'articolo 32, secondo comma, lettera b), della legge 8 giugno 1990, n. 142;

b) i venti minuti per la discussione sulle proposte di ogni altro tipo di deliberazione, sottoposte comunque all'esame del consiglio per le determinazioni di competenza;

c) i dieci minuti per proporre emendamenti alle proposte delle deliberazioni sub a) e sub b), sottoposte all'esame dell'assemblea;

d) i cinque minuti per gli interventi per fatto personale, per richiamo al Regolamento e all'ordine del giorno.

3) Quando il consigliere supera il termine assegnato per l'intervento, il presidente del consiglio comunale può togliergli la parola, dopo averlo invitato due volte a concludere.

4) Il presidente del consiglio comunale, richiama il consigliere che si discosta dall'argomento in discussione e lo invita ad astenersi; può, a suo insindacabile giudizio, togliergli la parola se quello, pur due volte invitato, persiste nel suo atteggiamento.

5) La lettura di un intervento non può, in ogni caso, eccedere la durata di venti minuti. Il documento va consegnato al segretario per l'acquisizione a verbale.

5) Gli interventi non possono essere interrotti o rimandati per la continuazione da una seduta all'altra.

Art. 39. Emendamenti

1) I consiglieri hanno facoltà di presentare emendamenti sulle proposte di deliberazione iscritte all'ordine del giorno del consiglio comunale.

2) Costituiscono emendamenti le correzioni di forma, le modificazioni, integrazioni e parziali sostituzioni del testo della proposta di deliberazione. Gli emendamenti sono presentati, in scritto, al presidente del consiglio comunale entro il secondo giorno precedente quello dell'adunanza. Quando si tratta di proposte di variazione di limitata entità possono essere presentate, in iscritto, al presidente del consiglio comunale nel corso della seduta. Ciascun consigliere può presentare più emendamenti, modificarli o ritirarli fino al momento in cui la discussione è chiusa. Un emendamento ritirato dal proponente può essere fatto proprio da un altro

consigliere.

3) Le proposte di emendamenti pervenute prima della adunanza sono subito trasmesse dal presidente del consiglio comunale al segretario comunale che ne cura con procedura d'urgenza l'istruttoria. Per le proposte di emendamento presentate nel corso dell'adunanza, il segretario comunale, su richiesta del presidente del consiglio comunale, esprime parere nell'ambito delle sue competenze. Su richiesta effettuata dal segretario comunale, per acquisire i necessari elementi di valutazione, l'ulteriore trattazione della delibera viene rinviata dopo l'ultimo punto all'ordine del giorno. Quando tali elementi non sono acquisibili nel corso della riunione, la deliberazione viene rinviata all'adunanza successiva.

Art. 40. Questioni pregiudiziali e sospensive

- 1) Il consigliere, prima che abbia inizio la discussione su un argomento all'ordine del giorno, può porre la questione pregiudiziale, per ottenere che quell'argomento non si discuta, o la questione sospensiva, per ottenere che la discussione stessa venga rinviata al verificarsi di determinate scadenze.
- 2) La questione sospensiva può essere posta anche nel corso della discussione.
- 3) Le questioni sono discusse e, se necessario, accolte o respinte a maggioranza dei votanti, immediatamente prima che abbia inizio o che continui la discussione.
- 4) Dopo il proponente, sulle questioni possono parlare solo un consigliere a favore ed uno contro.
- 5) In caso di contemporanea presentazione di più questioni pregiudiziali o di più questioni sospensive, si procede, previa unificazione, ad un'unica discussione, nella quale può intervenire un solo consigliere per gruppo, compresi i proponenti. Se la questione sospensiva è accolta, il consiglio decide sulla scadenza della stessa.
- 6) Gli interventi sulla questione pregiudiziale e sulla questione sospensiva non possono eccedere, ciascuno, i cinque minuti. La votazione ha luogo per alzata di mano.
- 7) I richiami al regolamento, all'ordine del giorno o all'ordine dei lavori e le questioni procedurali hanno la precedenza sulle discussioni principali. In tali casi, possono parlare, dopo il proponente, un consigliere contro ed uno a favore, e per non più di cinque minuti ciascuno.
- 8) Ove il consiglio venga chiamato, dal presidente del consiglio comunale a decidere sui richiami e sulle questioni di cui al precedente comma, la votazione avviene per alzata di mano.

Art. 41. Fatto personale

- 1) Costituisce fatto personale l'essere censurato nella propria condotta ed anche il sentirsi attribuire fatti non veri oppure opinioni contrarie a quelle espresse.
- 2) Il consigliere che chiede la parola deve indicarlo. Il presidente del consiglio comunale, decide se il fatto sussiste; ove però l'intervenuto insista sulla questione posta, decide il consiglio per alzata di mano e senza discussione.
- 3) Il consigliere, che ha dato origine con le sue affermazioni al fatto personale, ha facoltà di intervenire esclusivamente per chiarire il significato delle parole pronunziate o per rettificare queste.

Art. 42. Udienze conoscitive

- 1) Il consiglio può disporre udienze conoscitive, volte ad acquisire notizie, informazioni e documentazione utili all'attività del Comune.
- 2) Nelle sedute dedicate a tali udienze, il consiglio può invitare il segretario comunale nonché i dirigenti ed i responsabili degli uffici e dei servizi, gli amministratori di enti ed aziende dipendenti dal Comune, difensore civico e qualsiasi altra persona in grado di fornire utili elementi di valutazione.
- 3) L'invito, unitamente al testo delle proposte, va recapitato con congruo anticipo e comunque almeno dieci giorni prima di quello fissato per la consultazione. Ai soggetti intervenuti verrà successivamente inviato il verbale della seduta nel corso della quale si è proceduto all'udienza conoscitiva.

4) Durante l'udienza del segretario comunale, le funzioni di ufficiale verbalizzante verranno affidate dal presidente del consiglio comunale ad uno dei consiglieri presenti.

Art. 43. Dichiarazione di voto

1) A conclusione della discussione, ciascun consigliere o un consigliere per ogni gruppo può fare la dichiarazione di voto, dando succinta motivazione dell'orientamento proprio o del proprio gruppo per un tempo non superiore a cinque minuti.

2) Iniziativa la votazione, non è più concessa la parola fino alla proclamazione del voto.

Art. 44. Verifica numero legale

1) In qualsiasi momento nel corso della seduta, si procede alla verifica del numero legale anche a richiesta di un solo consigliere.

2) Il presidente del consiglio comunale ove accerti la mancanza del numero legale, sospende la seduta sino a quando non sia presente in aula almeno la metà del numero dei consiglieri assegnati al Comune e cioè almeno undici. Se ciò non avviene entro trenta minuti dalla sospensione, toglie la seduta.

Art. 45. Votazione

1) I consiglieri votano in forma palese per alzata di mano, salvo i casi nei quali la legge, lo statuto o norme di regolamento prevedano espressamente la votazione per appello nominale.

2) Le sole deliberazioni concernenti persone si prendono a scrutinio segreto, mediante scheda da deporsi in apposita urna.

3) terminate le votazioni, il presidente del consiglio comunale, con l'assistenza di tre consiglieri con funzioni di scrutatori, ne riconosce e proclama l'esito. Si intende adottata la proposta se ottiene la maggioranza assoluta dei votanti. Fanno eccezione le deliberazioni per le quali la legge o lo Statuto prescrivono espressamente, per l'approvazione, maggioranze speciali di votanti.

4) Per la assunzione di mutui ed per la approvazione del bilancio di previsione occorre il voto favorevole della maggioranza dei consiglieri in carica al momento della votazione, con che tale maggioranza non risulti mai inferiore al terzo dei consiglieri assegnati al Comune.

5) Le schede bianche e quelle nulle si computano per determinare la maggioranza dei votanti.

Art. 46. Irregolarità nella votazione

1) Quando si verificano irregolarità nella votazione, il presidente del consiglio comunale su segnalazione degli scrutatori o del segretario, può, valutate le circostanze, annullare la votazione e disporre che sia immediatamente ripetuta, ammettendovi però soltanto i consiglieri che presero parte a quella annullata.

Art. 47. Verbalizzazione riunioni

1) Alle sedute del consiglio comunale partecipa il segretario comunale il quale redige i processi verbali delle deliberazioni; debbono indicare i punti principali della discussione ed il numero dei voti resi a favore e contro ogni proposta.

2) Essi vanno comunicati all'assemblea nei modi di cui al comma 4) dell'articolo 29 e sono firmati dal presidente del consiglio comunale e dal segretario.

3) Ogni consigliere ha diritto a che nel verbale si dia atto del suo voto e dei motivi del medesimo.

4) In caso di assenza del segretario comunale partecipa alla seduta del consiglio il vice segretario. In mancanza o in assenza anche di quest'ultimo si procede nel modo indicato dal comma 2) dell'articolo 50.

Art. 48. Astensione obbligatoria

1) I consiglieri comunali devono astenersi dal prendere parte direttamente o indirettamente in servizi esazioni, forniture e somministrazioni continuative o ricorrenti, appalti concessioni di lavori e gestione di servizi, incarichi professionali remunerati riguardanti il Comune e le istituzioni, aziende ed organismi dallo

stesso dipendenti o soggetti a controllo politico amministrativo.

2) Tale obbligo sussiste sia quando si tratti di interesse proprio dei consiglieri, sia dei loro congiunti od affini fino al quarto grado civile.

3) Il divieto di cui ai precedenti commi comporta l'obbligo di astenersi dall'adunanza per tutto il tempo della discussione e votazione delle relative deliberazioni.

4) I consiglieri obbligati ad astenersi e ad assentarsi ne informano il segretario comunale che dà atto a verbale della avvenuta osservanza di tale obbligo.

Art. 49. Revoca e modifica deliberazioni

1) Le deliberazioni del consiglio, che comportano modificazioni o revoca di altre esecutive, si danno come non avvenute, ove esse non facciano espressa e chiara menzione dell'atto modificato o revocato.

Art. 50. Segretario. Incompatibilità

1) Il segretario comunale deve allontanarsi dalla sala delle adunanze durante la trattazione di deliberazioni che riguardano argomenti di interesse proprio, o di interesse, liti o contabilità dei suoi parenti o affini sino al quarto grado, o del coniuge, o di conferimento di impieghi ai medesimi.

2) In tale caso, il consiglio sceglie uno dei suoi membri, cui affida le funzioni di segretario verbalizzante.

3) Sulla proposta di deliberazione di cui al precedente comma 1) il segretario comunale esprime comunque il parere di legittimità di cui all'articolo 53, 1[^]comma, della legge 8 giugno 1990, n.142.

TITOLO VI. DIRITTI E PREROGATIVE DEI CONSIGLIERI

Art. 51. Diritto all'informazione dei consiglieri

1) I consiglieri comunali, per acquisire notizie ed informazioni utili all'espletamento del proprio mandato, hanno accesso agli uffici del Comune ed a quelli degli enti e delle aziende da quello dipendenti, nel rispetto delle modalità all'uopo prefissate in via generale dal sindaco.

2) Per l'esercizio del diritto di accesso da parte dei consiglieri si rinvia a quanto stabilito all'articolo 13 del regolamento comunale sul diritto di accesso agli atti e alle informazioni.

3) Su proposta del segretario o del responsabile del servizio, il sindaco può opporre il segreto d'ufficio a tutela dell'amministrazione comunale o delle persone. In tal caso, il consigliere può chiedere che la questione venga sottoposta alla commissione consiliare permanente competente per materia. Se questa ritiene legittima e quindi meritevole di accoglimento la richiesta del consigliere, può decidere di riunirsi in seduta segreta con la presenza del richiedente e con quella obbligatoria del sindaco e dell'assessore interessato per l'esame delle notizie e delle informazioni coperte dal segreto d'ufficio.

Art. 52. Diritto d'iniziativa

1) I consiglieri hanno facoltà di presentare proposte di deliberazioni concernenti materie comprese nella competenza del consiglio comunale stabilite dalle legge e dallo statuto.

2) La proposta di deliberazione, formulata per scritto ed accompagnata da una relazione illustrativa, ambedue sottoscritte dal consigliere proponente, è inviata al presidente del consiglio comunale e al sindaco. Quest'ultimo la trasmette al segretario comunale per l'istruttoria di cui agli artt. 53 e 55 della legge 8.6.1990, n. 142 e ne informa la giunta. Il segretario comunale esprime parere anche sulla competenza del consiglio a trattare l'argomento. La proposta di deliberazione, completa dell'istruttoria amministrativa, viene dal sindaco trasmessa alla commissione permanente competente per materia che esprime sulla stessa il proprio parere. Nel caso che la proposta risulti estranea alla competenza del consiglio, non legittima o priva della copertura finanziaria, il sindaco comunica al consigliere proponente e al presidente del consiglio comunale che la stessa non può essere sottoposta al consiglio comunale. La comunicazione è inviata per conoscenza ai capigruppo. Se l'istruttoria si è conclusa favorevolmente il presidente dell'assemblea iscrive la proposta all'ordine del

giorno del consiglio comunale indicando con l'oggetto il consigliere proponente.

Art. 53. Interrogazioni

- 1) Le interrogazioni consistono nella semplice domanda al sindaco se un fatto sia vero, se alcuna informazione sia giunta in ufficio e sia esatta, se si sia presa o si stia per prendere alcuna risoluzione intorno ad un determinato affare.
- 2) Esse sono presentate per iscritto al presidente del consiglio comunale da uno o più consiglieri.
- 3) Il consigliere, nel presentare un'interrogazione, può chiedere che venga data risposta scritta. Il sindaco in tal caso è tenuto a rispondere entro i successivi trenta giorni dalla richiesta.
- 4) Ove non venga chiesta la risposta scritta, il sindaco risponde nella prima seduta utile da tenersi entro trenta giorni.

Art. 54. Risposta alle interrogazioni

- 1) Le risposte alle interrogazioni vengono date dal sindaco o da un assessore all'inizio della seduta. Esse non possono avere durata superiore a quindici minuti e possono dar luogo a replica da parte dell'interrogante, che può anche dichiarare di essere o non essere soddisfatto.
- 2) La replica non può avere durata superiore a cinque minuti.
- 3) Nel caso l'interrogazione sia stata presentata da più consiglieri, il diritto di replica spetta ad uno di essi. Tale diritto spetta al primo firmatario, salvo che tra gli interroganti non sia intervenuto diverso accordo.
- 4) L'assenza dell'interrogante comporta in ogni caso la dichiarazione, da parte del presidente del consiglio comunale di decadenza dell'interrogazione, a meno che l'interrogazione stessa non venga fatta propria da altro consigliere.

Art. 55. Interpellanze

- 1) L'interpellanza, presentata per iscritto al presidente del consiglio comunale consiste nella domanda posta al sindaco circa i motivi o gli intendimenti della condotta del sindaco stesso o della giunta.
- 2) Il sindaco risponde nella prima seduta utile da tenersi entro trenta giorni.

Art. 56. Svolgimento delle interpellanze

- 1) Il consigliere, che ha presentato l'interpellanza, ha diritto di svolgerla, all'inizio della seduta allo scopo fissata, per un tempo non superiore a quindici minuti.
- 2) Dopo le dichiarazioni rese, per conto della giunta, dal sindaco o da un assessore, e dopo l'eventuale intervento dei capigruppo nei limiti di cinque minuti per ciascun gruppo, l'interpellante ha diritto di esporre, in sede di replica e per un tempo non superiore a cinque minuti, le ragioni per le quali si dichiara o no soddisfatto.
- 3) Nel caso l'interpellanza sia stata sottoscritta da più consiglieri, il diritto di svolgimento e quello di replica competono ad uno solo di essi. Tale diritto spetta al primo firmatario, salvo che tra gli interpellanti non sia intervenuto un diverso accordo.
- 4) L'assenza dell'interpellante comporta in ogni caso la dichiarazione, da parte del presidente del consiglio comunale di decadenza dell'interpellanza, a meno che l'interpellanza stessa non venga fatta propria da altro consigliere.
- 5) Il consigliere, che non sia soddisfatto della risposta data dalla giunta ad una sua interpellanza, può presentare sulla stessa una mozione.

Art. 57. Svolgimento congiunto di interpellanze e di interrogazioni

- 1) Le interpellanze e le interrogazioni, relative ad un medesimo argomento o ad argomenti connessi, sono svolte congiuntamente all'inizio della seduta. Intervengono per primi i presentatori delle interpellanze e, dopo le risposte della giunta, possono replicare nell'ordine gli interroganti e gli interpellanti, ciascuno per un

tempo non superiore a cinque minuti.

Art. 58. Mozioni

- 1) La mozione consiste in un documento motivato, sottoscritto da uno o più consiglieri e volto a promuovere una deliberazione del consiglio su un determinato argomento.
- 2) La mozione è presentata al presidente del consiglio comunale che ne dispone l'acquisizione al verbale dell'adunanza in cui è annunciata.

Art. 59. Svolgimento delle mozioni

- 1) Le mozioni sono svolte all'inizio della seduta immediatamente successiva alla loro presentazione, da tenersi comunque entro trenta giorni.
- 2) Indipendentemente dal numero dei firmatari, la mozione è illustrata, all'occorrenza, solo dal primo firmatario o da uno degli altri firmatari e per un tempo non superiore ai quindici minuti.
- 3) Nella discussione possono intervenire, per un tempo comunque non superiore ai quindici minuti, un consigliere per ogni gruppo ed un assessore. Il consigliere, che ha illustrato la mozione, ha diritto di replica per un tempo non eccedente i cinque minuti.
- 4) Non sono consentiti altri interventi oltre a quelli per dichiarazione di voto.

Art. 60. Emendamenti alle mozioni

- 1) Per ogni mozione possono essere presentati emendamenti, che vanno però illustrati e discussi separatamente con le modalità di cui al precedente articolo e votati per appello nominale.

Art. 61. Ordini del giorno riguardanti mozioni

- 1) Nel corso della discussione su una mozione è possibile presentare ordini del giorno volti a chiarirne il contenuto, senza però che possano essere illustrati dai proponenti.
- 2) Gli ordini del giorno sono messi a votazione per appello nominale dopo la conclusione della votazione sulla mozione.

Art. 62. Votazione delle mozioni

- 1) Le mozioni sono messe a votazione nel loro complesso sempre che, anche da parte di un solo consigliere, non sia stata comunque avanzata richiesta di votazione per parti distinte e separate.
- 2) In quest'ultimo caso, dopo le singole votazioni, la mozione viene votata nel suo complesso per appello nominale. Essa è approvata solo se ottiene la maggioranza assoluta dei votanti.

Art. 63. Termine dell'adunanza

- 1) L'ora entro la quale si concludono le adunanze è stabilita periodicamente dal consiglio, su proposta presentata dal presidente del consiglio comunale, udita la conferenza dei capigruppo.
- 2) Il consiglio può decidere all'inizio o nel corso di una adunanza, di continuare i propri lavori oltre il termine normalmente fissato, per concludere la trattazione degli affari inerenti all'ordine del giorno o quelli che hanno particolare importanza od urgenza.
- 3) Eseguita la trattazione di tutti gli argomenti iscritti all'ordine del giorno il presidente del consiglio comunale dichiara conclusa la riunione.
- 4) Nel caso in cui il consiglio proceda nei suoi lavori fino all'ora preventivamente stabilita ed al compimento della stessa rimangano ancora da trattare altri argomenti iscritti all'ordine del giorno, viene concluso l'esame e la votazione della deliberazione in discussione; dopo di che il presidente del consiglio comunale dichiara terminata l'adunanza, avvertendo i consiglieri che i lavori proseguiranno nel giorno eventualmente già stabilito nell'avviso di convocazione o in mancanza, nel giorno che sarà stabilito seduta stante dal consiglio. In questo secondo caso la riunione non potrà tenersi prima di quarantotto ore, per consentire di notificare l'avviso, con gli argomenti rimasti da trattare, almeno ventiquattro ore prima, ai consiglieri assenti, e non

oltre il decimo giorno. Al di fuori delle due precedenti ipotesi il consiglio sarà riconvocato per completare la trattazione degli argomenti previsti all'ordine del giorno.

TITOLO VII. PROCEDURE PARTICOLARI

Art. 64. Dimissioni

- 1) Le dimissioni dalla carica di consigliere sono presentate dal consigliere medesimo al presidente del consiglio comunale, con comunicazione scritta e sottoscritta.
- 2) Esse sono irrevocabili, non necessitano di presa d'atto e diventano efficaci una volta adottata dal consiglio la relativa surrogazione che deve avvenire entro venti giorni dalla data di presentazione delle dimissioni, previo accertamento della insussistenza di condizioni di ineleggibilità e di incompatibilità per il soggetto surrogante.
- 3) L'ufficio protocollo provvederà a far pervenire immediatamente copia delle dimissioni al presidente del consiglio comunale che disporrà per la necessaria comunicazione nel rispetto del termine di cui al precedente comma 2).

Art. 65. Decadenza

- 1) Il consigliere comunale decade dalla carica quando si accerti l'esistenza nei suoi confronti di cause di ineleggibilità o di incompatibilità.
- 2) Le modalità per la contestazione delle relative condizioni e la procedura da seguire per dichiarare la decadenza sono disciplinate dall'articolo 7 della legge 23.4.1981 n. 154.
- 3) A conclusione della procedura, se la condizione di ineleggibilità o incompatibilità risulta rimossa il consiglio ne prende atto senza adottare provvedimenti nei confronti del consigliere interessato. In caso contrario lo dichiara decaduto.
- 4) Il consigliere comunale decade altresì dalla carica quando, senza giustificati motivi, non interviene a tre sedute ordinarie consecutive, ai sensi dell'articolo 27,9^ comma dello Statuto e dell'articolo 24, comma 2) del presente regolamento. La giustificazione della assenza deve essere presentata non oltre i trenta giorni alla adunanza nella quale la stessa si è verificata.
- 5) La decadenza di cui al precedente comma può essere promossa di ufficio, anche ad istanza di un elettore del comune, dal prefetto o da chiunque vi abbia interesse è pronunciata dal consiglio comunale almeno dieci giorni dopo l'avvenuta notifica della relativa proposta.
- 6) La proposta va discussa nella seduta immediatamente successiva a quella nella quale le assenze hanno raggiunto il numero di cui al precedente 4^ comma. Prima di dichiarare la decadenza il consiglio esamina le eventuali giustificazioni portate per iscritto al presidente del consiglio comunale dall'interessato, e decide conseguentemente. L'eventuale surrogazione avviene nella stessa seduta.
- 7) La proposta va discussa in seduta pubblica e votata a scrutinio palese per appello nominale. Si ha per approvata quando riporta il voto della maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati al Comune.

Art. 66. Surrogazione

- 1) Per la prosecuzione o il rinvio dell'esame degli eventuali successivi argomenti posti all'ordine del giorno nella stessa seduta consiliare nella quale si procede alla sostituzione di consiglieri comunali a seguito di dimissioni, decadenza o altre cause, si fa rinvio a quanto stabilito dall'articolo 3, comma 3) e 4) comma del presente regolamento.

Art. 67. Adempimenti in ordine di diritti di accesso e di informazione

- 1) Un esemplare delle deliberazioni adottate dal consiglio è depositato negli uffici della segreteria comunale a disposizione dei cittadini che, oltre a prenderne visione, possono richiedere il rilascio di copia secondo la disciplina dettata dal vigente regolamento sull'accesso agli atti.

TITOLO VIII. LA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO COMUNALE

Art. 68. Compiti e poteri del presidente del consiglio comunale

1) Il presidente della assemblea: convoca e presiede le adunanze del consiglio; dispone l'ordine del giorno; assicura il regolare svolgimento delle sedute; concorre con il suo voto alla assunzione delle deliberazioni collegiali relative alle materie di cui all'articolo 32, 2^ comma della legge 8 giugno 1990, n.142; concorre con il suo voto alle determinazioni degli indirizzi e all'esercizio di controllo politico amministrativo; convoca e presiede la conferenza dei capi gruppo; può partecipare alle riunioni della giunta comunale esclusivamente per concordare e programmare le sedute consiliari; coordina le attività delle commissioni consiliari attivandone il lavoro e ricevendone le conclusioni; rappresenta il comune a fianco del sindaco o in sua vece.

Art. 69. Ufficio di presidenza

1) È istituito l'ufficio della presidenza per consentire al presidente del consiglio comunale di poter svolgere i propri compiti istituzionali con riferimento ai lavori del consiglio comunale, coordinare l'attività delle commissioni e dei gruppi consiliari, tutelare le prerogative dei consiglieri, garantire il rispetto dei diritti della minoranza.

2) L'ufficio, ubicato in idoneo locale, sarà dotato nelle strutture atte ad assicurarne l'autonoma funzionalità, nonché di personale messo a disposizione dall'U.O. Segreteria, incaricato delle funzioni con provvedimento del sindaco.

3) Al predetto ufficio fanno pertanto riferimento, oltre al presidente del consiglio comunale, i capi gruppo consiliari, i componenti le commissioni consiliari, ed i singoli consiglieri.

TITOLO IX. DISPOSIZIONI FINALI

Art. 70. Interpretazioni del Regolamento

1) Le eccezioni sollevate dai consiglieri comunali al di fuori delle adunanze, relative alla interpretazione di norme del presente regolamento, devono essere presentate per iscritto al sindaco e al presidente del consiglio comunale.

2) Il presidente del consiglio comunale incarica immediatamente il segretario comunale di istruire la pratica con il suo parere e sottoporre la stessa, nel più breve tempo, alla conferenza dei capi gruppo.

3) Qualora nella conferenza dei capi gruppo l'interpretazione prevalente non ottenga il consenso della maggioranza dei voti sarà il Consiglio a decidere in via definitiva con il voto favorevole della maggioranza dei consiglieri assegnati.

4) Le eccezioni sollevate da consiglieri comunali durante l'adunanza sono sottoposte per iscritto al presidente del consiglio comunale. Egli sospende brevemente la seduta e riunisce i capi gruppo presenti in aula ed il segretario comunale, per esaminare e risolvere le eccezioni sollevate. Quando la soluzione non risulti immediatamente possibile, il presidente del consiglio comunale, ripresi i lavori del consiglio, rinvia l'argomento oggetto dell'eccezione a successiva adunanza. Nei giorni seguenti attiva la procedura di cui al comma 2).

5) L'interpretazione della norma ha validità permanente ed in merito alla stessa non sono ammesse ad esame ulteriori eccezioni.

Art. 71. Entrata in vigore

1) Il presente regolamento sarà pubblicato subito dopo che sia divenuta esecutiva la deliberazione di approvazione ed entrerà in vigore il quindicesimo giorno successivo alla sua pubblicazione, ai sensi dell'articolo 32, 2^ comma, dello Statuto.

2) Sostituisce ed abroga le precedenti regolamentazioni che disciplinano il funzionamento del consiglio comunale e delle commissioni consiliari.